LEGGE 17 giugno 1974, n. 44 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 20 giugno 1974).

Legge che detta norme relative agli espropri per i metanodotti.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 giugno 1974.

Art. 1

Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie per la costruzione di metanodotti, e per il funzionamento di essi da eseguirsi dall'Ufficio Tecnico Statale, o per conto dell'Ufficio Tecnico Statale da parte di enti o imprese private in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2

Per gli eventuali espropri forzosi saranno seguite le modalità previste dalla legge 23 febbraio 1962 n. 3.

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 19 giugno 1974-1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Piva - Giordano Bruno Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini